



UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Sede: 00184 ROMA- Via Napoli,27- Tel 06/47824327- Fax
06/47886945 e-mail unscp@live.it - <http://www.segretarientocali.it>

Lì 16.10.2014

COMUNICATO

Abrogazione divieto reformatio in pejus - Modifica alla disciplina dei diritti di “rogito”

Abrogazione divieto reformatio in pejus

Si fa seguito al precedente comunicato del 9 settembre 2014 per informare che questa Unione, su sollecitazione di diversi colleghi, ha individuato i Legali di riferimento per la proposizione dei ricorsi avverso l'applicazione della Circolare Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – prot. n. 3636 del 9.06.2014.

Ferma restando la facoltà di ciascun segretario di scegliere autonomamente il legale di fiducia, i legali individuati dall'UNSCP sono:

- Avv. Evangelista Basile (Studio Ichino e associati - Milano Via Mascheroni 31) tel 02.48193249
- Avv. Massimo Pallini (Studio legale prof. avv. Massimo Pallini - Via M. Prestinari 13, 00195, Roma) Tel. 06.45439500

Gli avvocati Basile e Pallini, con i quali l'UNSCP ha convenuto il relativo onorario, lavorano in team, pertanto è indifferente rivolgersi all'uno o all'altro.

Coloro i quali sceglieranno di affidare ai citati avvocati l'incarico per la proposizione del ricorso potranno contattarli direttamente, e sarà poi cura dei legali individuare i domiciliatari per i diversi fori.

Come già precisato nel precedente comunicato, ciascuna Unione regionale potrà supportare, nei limiti delle proprie disponibilità economiche, i colleghi interessati nella proposizione dei ricorsi avanti il Giudice del Lavoro.

Contestualmente al presente comunicato si è provveduto ad inviare una lettera ai Segretari Regionali contenente le informazioni di maggior dettaglio e, pertanto, si invitano gli interessati a fare riferimento a questi ultimi.

Diritti di “rogito”

Come già anticipato, questa UNSCP ha interessato gli avvocati Basile e Pallini anche dell'altro tema che riguarda i segretari, e cioè l'intervenuta abrogazione del diritto a percepire i “diritti di rogito” per una parte della categoria. Verificata l'impossibilità anche per questa fattispecie delle legittimazione alla proposizione dell'azione legale da parte dell'UNSCP, è stato convenuto che i primi ricorsi “pilota” siano promossi da alcuni componenti della segreteria nazionale con l'assistenza di studi legali diversi per il nord, il centro ed il sud.

Sempre sul tema “diritti di rogito” sono stati sollevati alcuni dubbi per i quali questa UNSCP ritiene di fornire le seguenti indicazioni.

A. DL 90/2014 e Legge di conversione

Considerato che secondo la giurisprudenza è ormai pacifico che gli emendamenti modificativi ed aggiuntivi presenti nelle leggi di conversione dei decreti legge hanno efficacia *ex nunc*, le modifiche alla disciplina in materia di diritti di rogito apportate dal DL 90/2014 e dalla Legge di conversione (L. 114/2014) concretizzano 3 fattispecie:

1.atti rogati prima del 25/06 nulla cambia rispetto al passato.

Quindi:

* tutti i segretari (fascia A, B e C) percepiscono i diritti;

*il comune versa il 10% di quanto incassato al Ministero;

*sulla restante quota del 90% liquida al segretario il 75% fino al max di 1/3 dello stipendio annuo;

2. atti rogati tra il 25/06 ed il 18/08 nessun segretario percepisce quote di diritti per gli atti rogati.

3.atti rogati a decorrere dal 19/08:

L'ente introita i diritti e non versa nulla al Ministero

Per quanto riguarda l'attribuzione ai segretari si distinguono le seguenti fattispecie:

a. **segretari di fascia A e B che operano in Comuni dove è presente la dirigenza** > non percepiscono quote dei diritti introitati dall'ente per gli atti rogati;

b.**segretari di fascia A e B che operano in Comuni dove non è presente la dirigenza** > percepiscono la quota max di 1/5 dello stipendio annuo sull'intera somma introitata dal Comune a titolo di diritti per gli atti rogati;

c. **segretari di fascia A e B che operano in convenzioni nelle quali in uno dei comuni è presente la dirigenza, nell'altro non è presente** > percepiscono la quota max di 1/5 dello stipendio annuo sull'intera somma introitata dal Comune solo per gli atti rogati nel Comune dove non è presente la dirigenza;

d. **segretari di fascia C anche se operano in Comuni dove è presente la dirigenza** > percepiscono la quota max di 1/5 dello stipendio sull'intera somma introitata dal Comune a titolo di diritti per gli atti rogati.

B. Calcolo misura massima dei diritti percepibili nell'anno 2014

Si fornisce di seguito un esempio per il calcolo del limite annuo per i segretari di cui ai precedenti punti a., c. e d.

Es. segretario stipendio 90.000€/annuo

1/3 stipendio = 30.00,00 €

1/5 stipendio = 18.00,00 €

Dal 1/01/2014 al 30/06/2014 riscossi diritti per oltre 30.000,00:

al Segretario spettano diritti fino a trentamila euro e niente per il restante periodo

Dal 1/01/2014 al 30/06/2014 riscossi diritti oltre 18.000,00 fino a 30.000,00

al Segretario spettano tutti i diritti incassati nel primo semestre e nulla per il restante periodo

Dal 1/01/2014 al 30/06/2014 riscossi diritti meno di 18.000,00

al Segretario spettano anche i diritti riscossi per il secondo periodo fino ad arrivare all'importo di € 18.000,00.

La Segreteria Nazionale